

**Practise Fiscale****19 Giugno 2020****Rassegna Stampa del 19 giugno 2020****1. Start up innovative, agevolati gli investimenti**

Le start up innovative coniugano la possibilità di investire dei capitali di rischio per attività innovative, a fronte del riconoscimento di un'agevolazione fiscale che ha l'intento di mitigare il rischio insito nell'investimento stesso. Queste agevolazioni sono previste, in particolare, dall'articolo 25 del Dl 179/2012 che ha istituito in Italia sia le start up innovative, sia gli incubatori certificati, e dal Dm 7 maggio 2019, che ha ridisegnato le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento per tutte le imprese innovative (Start up e Pmi innovative). Il beneficio consiste nella detrazione fiscale pari al 30% della somma versata se persona fisica ovvero per i soggetti Ires in una deduzione corrispondente al 30% del capitale investito. Per poter usufruire delle agevolazioni, la start up è obbligata ad emettere dei documenti a favore dei soci che attestino gli elementi indispensabili per consentire sia la regolarità sostanziale e formale dell'agevolazione sia la quantificazione del beneficio. Oltre alle dichiarazioni obbligatorie, è possibile che la società decida di rilasciare delle ulteriori certificazioni (facoltative) che consentano il monitoraggio degli elementi obbligatori, al fine del mantenimento nel tempo dell'agevolazione.

**Team Tributario***Avv. Pietro Gaeta**Avv. Alessandra  
Gaeta**Avv. Ugo Gaeta**Avv. Giancarlo  
Pagliaro***2. La Cassazione si pronuncia - per la prima volta - sull'annosa questione della soggettività passiva in tema di IMU nelle ipotesi di leasing immobiliare**

Con la decisione in esame i Supremi Giudici si sono pronunciati sull'annosa questione della soggettività passiva in tema di IMU nelle ipotesi di leasing immobiliare, confermando la validità della tesi da tempo assunta da buona parte della dottrina ma che non aveva, finora, trovato supporto in una giurisprudenza di merito univoca.

Il problema interpretativo è sorto in merito alla disposizione di cui all'articolo 9 del D.Lgs 23/2011 che dopo aver introdotto la regola generale che individua i soggetti passivi dell'imposta nel proprietario (o nei titolari di altri diritti reali minori) ha espressamente previsto, in deroga al principio appena citato, che nei casi di concessione di aree demaniali e di leasing immobiliare soggetti passivi sono gli utilizzatori del bene - ossia concessionario e locatario - e non i proprietari dello stesso.

In particolare, per quanto riguarda l'ultima fattispecie, la norma fa decorrere la soggettività passiva del locatario dalla "data della stipula del contratto" e la stessa permane, sempre secondo la lettera della norma, "per tutta la durata" del contratto stesso (articolo 9 comma 1 cit.). Il legislatore, riferendosi alla durata del contratto, non ha specificato se sia o meno rilevante la riconsegna materiale dell'immobile ed è proprio su questo tema che le commissioni tributarie di merito si sono pronunciate negli ultimi anni con sentenze spesso discordanti tra loro. I Giudici della Cassazione, prendendo le mosse dal ricorso di un comune lombardo contro una decisione della CTR di Milano, si sono espressi in maniera sintetica ma inequivocabile, stabilendo che la risoluzione del contratto di leasing fa venir meno la soggettività passiva del locatario indipendentemente ed a prescindere dalla restituzione dell'immobile alla società. In altri termini, sempre secondo la Corte, con la risoluzione del contratto la soggettività passiva si determina in capo alla società di leasing anche se questa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna. L'IMU, com'è noto, colpisce il patrimonio immobiliare e pertanto, secondo la regola generale, obbligato al pagamento è il proprietario del bene: il legislatore ha previsto una deroga – espressa – nell'ipotesi di detenzione qualificata, giustificata da un preciso e valido vincolo contrattuale.

E' il titolo – ossia il contratto di leasing – e non già la detenzione del bene che determina la soggettività passiva: la stessa, quindi, viene attribuita al locatario solo fintanto che esiste un titolo civilmente valido, un contratto in essere e non risolto, a nulla rilevando la materiale riconsegna dell'immobile.

A conferma i Giudici evidenziano l'irrilevanza della disponibilità del bene anche in riferimento al momento iniziale dell'obbligo di pagamento dell'imposta per il detentore, specificando che ciò che rileva è la sottoscrizione del contratto e non la consegna del bene, posto che l'articolo 9 richiama anche "gli immobili ancora da costruire". Preme segnalare, sul punto, che la Proposta di legge relativa al riordino di IMU e TASI attualmente all'esame del Parlamento (Disegno di Legge 1429) all'articolo 3 offre una soluzione opposta a quella sopra delineata, facendo espressamente riferimento alla soggettività del locatario che dovrebbe perdurare "fino al momento della riconsegna del bene".

---

### **3. Superbonus 110%: quando l'abitazione è "principale"**

---

Il superbonus del 110% non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Ne consegue che la maxi-detrazione interessa i lavori di efficientamento energetico realizzati sulle abitazioni principali, sugli immobili diversi dalle abitazioni principali (quindi, anche sugli immobili a disposizione), purché all'interno di condomini, sugli immobili a disposizione diversi dagli edifici unifamiliari (ad esempio, un edificio bifamiliare). In attesa dell'eventuale estensione del beneficio, in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, è essenziale individuare la qualificazione attribuibile all'immobile oggetto

dell'intervento edilizio. In particolare, quando un'abitazione può essere definita "principale".

---

#### **4. Nautica da diporto Iva sul noleggio di imbarcazioni da diporto Provvedimento del 15/06/2020 dell'Agenzia delle entrate**

---

Sono state pubblicate il 15 giugno con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in attuazione dell'articolo 1, comma 725, della legge 160/2019, le prove dell'effettivo utilizzo delle unità da diporto valide a escludere dalla base imponibile Iva la parte di corrispettivo riferita all'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea.

Il documento stabilisce che il nuovo regime, che in concreto va a sostituire le precedenti percentuali forfettarie basate sulla lunghezza e il sistema di propulsione del mezzo di trasporto, riguarderà tutti i contratti di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di unità da diporto, conclusi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento stesso, da individuarsi nella sua pubblicazione.

I documenti necessari affinché tali servizi relativi alle imbarcazioni da diporto possano essere considerati effettuati al di fuori delle acque territoriali dell'Unione sono diversi a seconda che l'imbarcazione sia dotata, o meno, del sistema Ais .

Nel primo caso, l'effettivo utilizzo del mezzo potrà essere provato attraverso l'esibizione e la fornitura dei dati estraibili e/o desumibili dall'Ais; nel secondo caso la prova dovrà essere necessariamente costituita dal contratto (di locazione, noleggio o simili) e, in aggiunta, da due ulteriori documenti probatori tra quelli individuati dalle Entrate, ovvero: 1) dati cartacei/digitali del giornale di bordo; 2) almeno due fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione; 3) documentazione (fatture, contratti ecc.) comprovante l'ormeggio della nave presso porti extra Ue; 4) documentazione attestante acquisti di beni/servizi presso esercizi commerciali di Paesi terzi.

---

#### **5. Auto aziendali: ultimi giorni per evitare gli incrementi dei fringe benefit**

---

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità di calcolo del fringe benefit previste dalla legge di Bilancio 2020, la quale ha previsto che resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dal TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sulla base di contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Le novità in materia di tassazione delle auto aziendali hanno quale finalità quella di incentivare l'acquisto di autovetture ecologiche con minori emissioni di Co2. Per tali autovetture, infatti, il calcolo del fringe benefit verrà effettuato su una percentuale inferiore a quella attuale, mentre per le auto più inquinanti scatteranno aliquote di calcolo più elevate di quelle in vigore fino al 30 giugno 2020.



Si tratta di novità destinate a impattare direttamente sulle imprese, poiché la nuova misura dei fringe benefit dovrà essere utilizzata quale base di riferimento per l'applicazione delle ritenute sul reddito di lavoro dipendente o per determinare il riaddebito di somme al dipendente necessario per azzerare il benefit stesso.

Nessuna modifica viene invece apportata al regime di deducibilità dal reddito d'impresa delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resteranno infatti ancora deducibili nel limite del 70%, i costi relativi ai tali autoveicoli indipendentemente dalla data concessione in cui si realizza la concessione in uso promiscuo (prima o dopo il 1° luglio 2020).

---

## 6. Sugar tax e plastic tax

---

Il decreto "Rilancio" ha prorogato al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore delle disposizioni, a carico delle imprese, in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. plastic tax) e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cd. sugar tax). La plastic tax e la sugar tax, il cui ammontare viene accertato in base ad un'apposita dichiarazione presentata dall'impresa, si applicano nelle misure, rispettivamente, di 0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica e di 10 euro per ettolitro con riferimento a prodotti finiti/di 0,25 euro per chilogrammo con riferimento a prodotti predisposti per essere impiegati previa diluizione.



**avvocatoGAETA**  
*Società tra avvocati per azioni*